



- riassicuratore non potrebbe, infatti, col prolungare per mesi i suoi esami, essersi messi dal soddisfare i suoi obblighi;
- b) - la Società ha dato e darà ai suoi assicuratori la più ampia libertà di indagini non avendo nulla da nascondere: ciò, peraltro, compatibilmente con il suo diritto di non veder turbato il proprio lavoro;
- c) - la convocazione del Collegio arbitrale presuppone l'esistenza di una controversia in termini risolvibili da un giudice: sta, dunque, ai assicuratori di precisare quali questioni intendano sollevare e, in relazione ad esse, si dovrà decidere se ricorrono o meno gli estremi della competenza arbitrale.

Nonostante la riserva di cui al punto c) la Società ha ritenuto opportuno di indicare, in via preudenziale nel termine di 30 giorni previsto dai trattati, il proprio arbitro, che ha designato nella persona del suo consulente generale avv. Emilio Pasanisi, salvo considerare successivamente la cosa in relazione agli sviluppi che